



# PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPENSIVO  
CINQUE GIORNATE  
MILANO

Approvato con Delibera  
Collegio Docenti del  
02/11/2021

# INDICE

## Sommario

INTRODUZIONE .....	4
QUADRO NORMATIVO .....	4
PRINCIPI GENERALI .....	4
FUNZIONI, OGGETTO, FASI, MODALITA' DELLA VALUTAZIONE .....	6
Funzioni .....	6
Oggetto della valutazione .....	6
Fasi della valutazione .....	6
Modalità della valutazione .....	7
Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie .....	7
STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO .....	8
Scuola Primaria .....	8
Scuola Secondaria di I grado .....	8
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO .....	8
Valutazione degli apprendimenti .....	8
Valutazione del comportamento .....	9
Valutazione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti .....	9
Valutazione insegnamento religione cattolica .....	9
Valutazione attività alternative alla religione cattolica .....	9
Valutazione degli alunni in ospedale .....	9
Valutazione degli alunni con disabilità .....	9
Valutazione degli alunni con ADHD .....	11
Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento .....	11
Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali .....	13
Valutazione degli alunni stranieri .....	14
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA .....	15
Criteri generali per la valutazione periodica degli apprendimenti .....	15
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria .....	16
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO .....	16
La valutazione del comportamento .....	16
La valutazione degli apprendimenti disciplinari .....	17
Criteri di ammissione alla classe successiva .....	17
ESAME DI STATO .....	19
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE .....	19
RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI .....	20
Scuola Primaria .....	20
Scuola Secondaria di I grado .....	21
La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) .....	22

**SONO PARTE INTEGRANTE DEL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE I SEGUENTIALLEGATI:**

- ***ALLEGATO 1*** – *Criteria di valutazione del comportamento – Criteria di valutazione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti – Scuola Primaria (delibera 18/01/2021)*
- ***ALLEGATO 2*** – *Criteria di valutazione periodica e finale degli apprendimenti - Scuola Primaria (delibera 18/01/2021)*
- ***ALLEGATO 3*** – *Criteria di valutazione del giudizio globale e del comportamento – Scuola Secondaria di I grado (delibera 02/11/2021)*
- ***ALLEGATO 4*** - *Criteria di valutazione per disciplina– Scuola Secondaria di I grado (delibera 02/11/2021)*

## INTRODUZIONE

Il Protocollo di Valutazione dell'Istituto Comprensivo Cinque Giornate di Milano definisce le modalità e criteri che assicurano omogeneità, equità e trasparenza della valutazione ed è parte integrante del PTOF.

## QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo sull'argomento "valutazione alunni" è stato oggetto di una serie di importanti interventi legislativi e amministrativi che ne hanno innovato significativamente il profilo. Schematicamente, si possono individuare le tappe essenziali seguenti:

- DPR 275/99 (Regolamento dell'autonomia) che rende oggetto di valutazione didattica e di specifica certificazione le conoscenze, competenze e capacità degli studenti e promuove la valutazione della qualità del servizio offerto;
- L. 53/03 (riforma Moratti), che prevede un intervento sistematico sulle diverse dimensioni della valutazione (valutazione degli apprendimenti affiancata a quella del comportamento) e promuove una valutazione di sistema;
- L. 169/2008 (decreto Gelmini) che interviene sulla valutazione del comportamento e ripristina l'uso del voto in decimi per la valutazione nelle scuole del primo ciclo;
- DPR 122/2009 (Regolamento della Valutazione), riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione.
- D.LGS. 62/2017 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo.
- D.L.22/2020, coordinato con la Legge di conversione n.41/2020 misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

## PRINCIPI GENERALI

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

- La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
- La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
- L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

- I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per I cittadini italiani.

# FUNZIONI, OGGETTO, FASI, MODALITA' DELLA VALUTAZIONE

## Funzioni

La valutazione risponde alle seguenti esigenze principali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti programmatici nelle diverse discipline;
- adeguare le proposte didattiche alle possibilità, ai ritmi e alle reali potenzialità individuali e del gruppo classe;
- fornire agli alunni dati e indicazioni per sostenere l'impegno e gli apprendimenti, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti stessi e al raggiungimento del successo formativo;
- documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- progettare eventuali interventi di recupero, consolidamento o potenziamento, sia individuali che collettivi;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- offrire ai docenti elementi per l'autovalutazione della propria azione didattica ed educativa;
- comunicare alle famiglie, tramite diario scolastico e registro elettronico, gli esiti scolastici, al fine di dividerne le responsabilità relative ai processi di maturazione della personalità degli alunni.

## Oggetto della valutazione

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo:

- Il processo formativo
- I risultati di apprendimento
- Il comportamento

## Fasi della valutazione

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno. Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:

- *Valutazione iniziale (diagnostica)*: attraverso la somministrazione dei test di ingresso è possibile individuare il livello di partenza degli alunni e di accertare il possesso dei prerequisiti per lo svolgimento delle attività didattiche.  
L'analisi dei risultati permetterà ai docenti di programmare, sulla base delle fasce di livello ottenute, l'attività didattica con temi e metodi idonei ai ritmi e alle capacità dei singoli alunni.  
I risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimenti iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.
- *Valutazione intermedia (formativa)*: è un processo attraverso il quale scoprire e capire ciò che è stato appreso, ciò che ancora rimane in sospeso e come migliorare.  
La valutazione intermedia permette al docente, sulla base delle informazioni raccolte, di calibrare di continuo ed adattare i percorsi formativi proposti alle reali esigenze degli alunni e agli obiettivi programmati, allo scopo di migliorare i processi ed i risultati.

- *Valutazione finale (sommativa)*: la valutazione finale si colloca al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico (un quadrimestre, l'intero anno scolastico). Ha funzione sommativa nel senso che fornisce un bilancio complessivo dell'attività scolastica e degli apprendimenti che essa ha promosso, sia al livello del singolo alunno, sia al livello dell'intero gruppo classe.

## Modalità della valutazione

L'accertamento delle competenze e degli apprendimenti disciplinari si effettua attraverso **verifiche in itinere** nel corso delle attività didattiche **sommative** a conclusione di ogni percorso didattico.

Le verifiche sono effettuate in relazione agli obiettivi e ai contenuti programmati e tengono conto della situazione dell'alunno. Hanno funzione formativa, in quanto tendono al miglioramento del processo di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all'interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento). La loro scansione è pertanto lasciata alla discrezione degli insegnanti, in modo da rispettare le dinamiche e i tempi dell'intero gruppo-classe e del singolo alunno.

Esse consistono in:

- **verifiche scritte e pratiche**: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate o adattate al singolo (in termini di tempi e struttura) saranno somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, laddove sarà ritenuto opportuno e quando siano previste programmazioni differenziate. Tali prove di verifica hanno sia carattere oggettivo, sia carattere soggettivo: componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a completamento, relazioni, esercizi di varia tipologia, sintesi, temi, soluzione di problemi, disegni, tavole, modelli, attività motorie, attività musicali, attività laboratoriali, ecc.)
- **verifiche orali**; colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni, etc.

La valutazione delle verifiche verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione.

I docenti registreranno gli esiti delle verifiche sul diario scolastico e sul registro elettronico.

## Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie

La scuola assicura alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei propri figli, nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy, attraverso:

- colloqui individuali
- registro elettronico
- diario alunni
- eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere, comunicazioni telefoniche)

A seguito della valutazione periodica e finale, l'Istituzione scolastica provvederà a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

## STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

### Scuola Primaria

- Recupero in itinere
- Percorsi attuati dal docente
- Articolazioni delle classi per gruppi di livello (classi aperte)
- Progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare
- Attività laboratoriali e motivazionali

### Scuola Secondaria di I grado

- Recupero in itinere
- Percorsi attuati dal docente
- Articolazioni delle classi per gruppi di livello (classi aperte)
- Progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare
- Attività laboratoriali e motivazionali

## LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO

### Valutazione degli apprendimenti

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e all'insegnamento dell'educazione civica introdotto dalla legge n.92/2019.

Per la Scuola Secondaria la valutazione viene espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento ed è effettuata collegialmente dal consiglio di classe.

Per la Scuola Primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge n.92/2019, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti (Ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020).

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.



## Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e al Decalogo approvato dall'istituzione scolastica (D.lgs n.62/2017).

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

## Valutazione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti

La valutazione periodica e finale degli alunni/e della scuola primaria e secondaria di primo grado è integrata dalla descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti.

## Valutazione insegnamento religione cattolica

Per l'insegnamento della **religione cattolica** viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una scheda di valutazione separata, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae (art.309 D.lgs 297/1994).

La valutazione è comunque espressa **senza attribuzione di voto numerico** (DPR 122/2009).

## Valutazione attività alternative alla religione cattolica

La **valutazione delle attività alternative** alla religione cattolica, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con **giudizio sintetico** sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

## Valutazione degli alunni in ospedale

In caso di progetti di istruzione domiciliare o ospedalizzata, la valutazione è considerata come strumento con cui l'insegnante riconsidera, in riferimento all'alunno:

- Punti di partenza e di arrivo
- Processi di apprendimento
- Difficoltà riscontrate
- Interventi compensative effettuati

Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l'ospedale per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte in ospedale.

## Valutazione degli alunni con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e

alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo-didattica sia completamente differenziata rispetto alle discipline del curriculum standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.

I criteri che orientano la valutazione sono:

- Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.
- Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.
- Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)
- Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mira, pertanto, solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative, al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

### **Valutazione degli alunni con ADHD**

Dal punto di vista didattico, gli alunni con ADHD necessitano di tempi e modalità di lavoro gradualmente e opportunamente brevi. La valutazione delle prove deve tener conto dell'autonomia, dell'impegno, del contenuto, evitando di insistere su eventuali lacune formali lievi. Sarebbe opportuno predisporre i momenti di verifica in accordo con l'alunno, gratificando sempre e comunque eventuali progressi e i momenti di partecipazione costruttiva.

### **Valutazione degli alunni con Disturbo Specifico dell'Apprendimento**

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, ai sensi della legge n. 170/2010 e delle successive linee guida del 2011, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.

Modalità di verifica e valutazione alunni con DSA:

- le verifiche devono essere programmate e concordate con l'alunno;
- nella produzione scritta in lingua italiana si valuta il contenuto, evitando di sottolineare errori di ortografia e favorendo la metacognizione correttiva;
- eventuali testi, ove necessario e utile all'alunno, devono essere scritti al pc, per liberare la memoria di lavoro dal carico derivante dal disturbo stesso;
- nello svolgimento di procedimento logico-matematici è opportuno valorizzare maggiormente la correttezza del procedimento, evitando di sottolineare calcoli errati, ovviando con l'uso della calcolatrice;
- la valutazione deve tenere conto anche dei momenti di recupero, per rimediare eventuali risultati negativi che potrebbero frustrare la motivazione all'apprendimento;
- le prove devono essere predisposte in modo adatto al disturbo in oggetto (la segmentazione

di compiti eccessivamente lunghi, ad esempio), non solo dal punto di vista

grafico, ma anche strutturale e con opportuna gradualità, in termini di lunghezza e complessità;

- le verifiche devono essere continue e somministrate nelle modalità più varie possibili, per agevolare lo stile di apprendimento del singolo alunno, evitando che il DSA diventi un reale impedimento;
- gli alunni con DSA possono usufruire di tempi aggiuntivi, dell'uso di tecnologie informatiche per la videoscrittura o della calcolatrice per il calcolo, formulari e tabelle compensative disciplinari, mappe e schemi riassuntivi o domande guida;
- alla valutazione concorrono sempre e comunque l'impegno e l'autonomia nello svolgimento della prova;
- la valutazione finale dovrà prendere in considerazione i risultati raggiunti dall'alunno, a prescindere dalle difficoltà legate al Disturbo e in base all'impegno profuso e all'autonomia raggiunta.

Apprendimento delle lingue straniere per gli alunni con DSA

Il D.M. **5669/2011** prevede la possibilità di dispensare gli allievi con DSA dalle prove scritte in lingua straniera, sia nel corso dell'anno scolastico sia in sede di esami di Stato, in presenza delle seguenti condizioni:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).
- La realizzazione di opportune prove di verifica che impieghino compensazioni di tipo visivo ed esercizi strutturati (che riducano il carico di codifica testuale), pur nel rispetto dei contenuti svolti, può comunque essere indicata per quegli alunni con DSA che mostrano buone capacità di comprensione e operative.
- Nel corso degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali, sostitutive di quelle scritte, sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.
- I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

## Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

L'espressione *Bisogni Educativi Speciali* (BES) indica l'insieme di situazioni di svantaggio scolastico (Direttiva Ministeriale 27.12.2012). Gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione da parte dei docenti, necessitano altresì di un diverso approccio alla valutazione degli apprendimenti. Dal momento che la valutazione si riferisce al concetto di competenza, per gli alunni con BES non può essere generalizzata in un modello specifico, ma deve essere calibrata sul processo di apprendimento del singolo. La scuola garantisce interventi didattici individualizzati e personalizzati, attraverso la redazione di un *Piano Didattico Personalizzato* (PDP)

## Valutazione degli alunni stranieri

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

La valutazione degli alunni stranieri ha un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-culturali.

La scuola rileva le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso didattico personalizzato atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifiche appositamente predisposte che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

## COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

Secondo il DM 742/17 le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione devono certificare l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni al termine dell'obbligo scolastico. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Di seguito l'elenco delle otto competenze con i relativi descrittori.

	<b>Competenze chiave europee</b>	<b>PROFILO DELLE COMPETENZE</b>
1	<b>Comunicazione nella madrelingua</b>	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2	<b>Comunicazione nelle lingue straniere.</b>	E' in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
3	<b>Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia</b>	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha

		consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.
4	<b>Competenze digitali</b>	Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
5	<b>Imparare ad imparare</b>	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
6	<b>Competenze sociali e civiche</b>	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E' consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
7	<b>Spirito di iniziativa</b>	Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E' disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
8	<b>Consapevolezza ed espressione culturale</b>	Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
		Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

## VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Nella Scuola Primaria per la valutazione del percorso formativo degli alunni si valuta la situazione di partenza con osservazioni sistematiche iniziali che includono anche prove d'ingresso comuni per classi parallele, mirate e funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area.

La situazione intermedia e finale verrà valutata con altrettante prove.

Le prove comuni per le classi 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> della Scuola Primaria riguardano le discipline di Italiano e di Matematica.

*Italiano*: la prova è volta ad accertare la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base della struttura della lingua.

*Matematica*: la prova è volta a verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e figure, Situazioni problematiche e Logica, Geometria.

Per le altre Discipline, la scelta delle prove di verifica viene effettuata dai Docenti di classe e le prove in oggetto dovranno presentare gli stessi parametri di valutazione delle prove di Istituto.

### Criteri generali per la valutazione periodica degli apprendimenti

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.

L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

Per gli Indicatori di valutazione del comportamento e degli apprendimenti disciplinari nella scuola primaria si rimanda ai seguenti allegati:

- **ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA**
- **ALLEGATO 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE PER DISCIPLINA – SCUOLA PRIMARIA**

### **Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria**

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

## **VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

### **La valutazione del comportamento**

La valutazione del comportamento non concerne semplicemente la condotta, ma è il frutto dell'osservazione di diversi aspetti che riguardano lo studente. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, ma fa riferimento anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

La valutazione del comportamento persegue le seguenti finalità:

- accertare i livelli di conoscenza e di consapevolezza acquisiti in riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza, della convivenza civile e dell'Istituzione Scolastica;
- verificare la capacità di rispettare l'insieme delle disposizioni che disciplinano la vita dell'Istituzione Scolastica;
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti;

Tale forma di valutazione non potrà mai essere utilizzata per reprimere o condizionare la libertà di esprimere opinioni, correttamente manifestate e non offensive verso alcuno. Essa è espressa mediante un giudizio sintetico, si riferisce al periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche le attività di carattere educativo realizzate all'esterno della scuola. La valutazione è espressa collegialmente dal Consiglio di Classe.

Per la valutazione del comportamento, il C.d.C tiene conto dell'insieme dei comportamenti manifestati nel corso dell'intero anno scolastico. Essa non può far riferimento ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complesso di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente riferito all'intero anno scolastico. Bisogna, inoltre, tener conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati.

L'attribuzione di un giudizio di non sufficiente è prevista in presenza di comportamenti di particolare gravità e presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo studente, nel corso dell'anno non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.



## La valutazione degli apprendimenti disciplinari

La finalità formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Per questo motivo il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado. I voti inferiori non sono utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente negativa possa influire sul processo di costruzione dell'autostima dell'alunno ostacolando il recupero.

Per gli Indicatori di valutazione del giudizio globale, del comportamento e degli apprendimenti disciplinari nella scuola secondaria di 1° grado si rimanda ai seguenti allegati:

- **ALLEGATO 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE E DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO**
- **ALLEGATO 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER DISCIPLINA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO**

## Criteri di ammissione alla classe successiva

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

- la situazione di partenza;
- situazioni certificate di disabilità;
- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- frequenza;
- l'andamento nel corso dell'anno.

Il C.d.C inoltre tiene conto di:

- le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
- partecipazione a corsi extracurricolari.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione in presenza di numerose insufficienze lievi (voto 5) e insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare, secondo quanto segue:

	<b>DISCIPLINA 1</b>	<b>DISCIPLINA 2</b>	<b>DISCIPLINA 3</b>	<b>DISCIPLINA 4</b>	<b>DISCIPLINA 5</b>
<b>Caso A</b>	4	4	4	4	–
<b>Caso B</b>	4	4	5	5	5
<b>Caso C</b>	4	5	5	5	5
<b>Caso D</b>	5	5	5	5	5

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- mancanza di impegno.

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo

scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

- non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti
- essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 *bis.* del DPR n. 249/1998;
- (per le sole classi terze) di non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Le situazioni degli **alunni stranieri** neo arrivati vanno considerate singolarmente, *in primis* in base al periodo di permanenza in Italia: l'insegnante deve dimostrare di aver messo in atto tutte le strategie (elevate personalizzazione di contenuti e adeguamento delle prove di verifica). Un secondo elemento è l'impegno dimostrato. Se, nonostante tutto, l'alunno non ha raggiunto comunque la sufficienza, il Consiglio può rivedere le strategie adottate ed ammettere l'alunno alla classe successiva.

Il Collegio dei docenti ha adottato all'unanimità quanto sopra descritto, nell'ottica di criteri orientativi ai quali ogni Consiglio di classe si deve ispirare. I singoli Consigli di classe hanno comunque facoltà di decidere autonomamente, indicando le motivazioni delle varie scelte, calibrate sulle esigenze e pensate per il bene dei singoli alunni.

## ESAME DI STATO

Si rimanda alle Ordinanze pubblicate di anno in anno e alle relative circolari interne dell'Istituzione scolastica.

## LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze che è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ai candidati che hanno superato l'esame di Stato.

Il modello nazionale per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale n. 742/2017.

Il modello rispetta i principi definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, le competenze chiave individuate dall'Unione Europea e la descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e

comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

## RILEVAZIONI NAZIONALI INVALSI

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum.

### Scuola Primaria

Per la Scuola Primaria le rilevazioni sono svolte nelle **classi seconda e quinta**, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta (art. 4, c. 1 del D. Lgs. 62/2017).

La prova di Inglese presenta le seguenti caratteristiche principali:

- è censuaria, ossia è rivolta a tutti gli allievi della V primaria;
- verifica la comprensione della lettura (*reading*) e dell'ascolto (*listening*) ed è quindi focalizzata principalmente sulle competenze comunicative e non sugli aspetti formali della lingua (regole grammaticali, stilistiche, ecc.);
- in base alle Indicazioni nazionali per il curricolo, è riferita al livello A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di un brano in lingua originale;
- è somministrata con modalità cartacea in una giornata distinta da quelle in cui si svolgono la prova di Italiano e quella di Matematica.

## Scuola Secondaria di I grado

L'art. 7 del D. Lgs. 62/2017 introduce per la classe terza secondaria di primo grado le prove INVALSI **computer based** (CBT) per tre ambiti disciplinari: ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE.

Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno.

**La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato** conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

I livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese (articolo 9, lettera f).

### Calendario delle prove

Le prove Invalsi si svolgono durante il mese di aprile in un arco temporale di durata variabile e per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7 comma 4) che si svolgerà con le stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall'Invalsi.

### Modalità di somministrazione

La somministrazione Computer Based Testing (di seguito CBT) delle prove Invalsi costituisce un elemento di novità di particolare rilievo per cui viene meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

A seconda del numero di computer (o di tablet) disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative si potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici giorni.

In base al numero di alunni e alle caratteristiche tecniche della scuola, Invalsi comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa.

### La prova di inglese

La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER (5), così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT).

Gli strumenti di base per l'ascolto dei più diffusi formati di file audio, comprese le audiocuffie saranno fornite dalla scuola.

### **La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA).**

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi.

Per le alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento di tali prove; nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.